CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 659	OGGETTO: Disciplinare per il rimborso spese di esistenze e difese in giudizio in favore di Dipendenti - Dirigenti ed Amministratori Comunali.

D.Lgs 18/8/2000, n.267, articolo 49, comma 1

SERVIZIO Avvocatura

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

^^^^^^^^^^^^^^

D.Lgs 18/8/2000, n.267, articolo 49, comma 1

SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
(Dott. Pasquale Costantino)

L'anno duemiladieci, il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE si è riunita nella Casa Comunale - Palazzo De Nobili - la Giunta Comunale con l'intervento dei seguenti componenti:

			Presente	Assente
OLIVO	ROSARIO	SINDACO	X	
TASSONI	ANTONIO	V. SINDACO	XXXX

VISTA la proposta del Dirigente del Settore Avvocatura ad oggetto: "Disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dipendenti - Dirigenti ed Amministratori Comunali".

che qui di seguito si riporta integralmente;

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che le disposizioni contrattuali vigenti (art. 28 C.C.N.L. 14.9.2000 – art. 12 C.C.N.L. 12.2.2002 area dirigenza) hanno disciplinato la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti Locali;

- che in base a tali disposizioni l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordamente con l'Amministrazione;

- che i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio, hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che il giudizio si sia concluso con sentenza di assoluzione;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza, sia della Corte dei Conti che del Consiglio di Stato, ha ritenuto estensibile anche agli Amministratori la disciplina del rimborso spese legali sostenute per l'adempimento del loro mandato, ricorrendone gli stessi presupposti di fatto e diritto;

RITENUTO che appare opportuno disciplinare la materia del rimborso spese legali in favore dei Dipendenti, Segretari Comunali ed Amministratori, recependo la normativa in materia, ma soprattutto l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, i pareri resi in merito dal Ministero dell'Interno, nonché le direttive e gli indirizzi forniti dalla Giunta:

RITENUTO che, attraverso l'adozione di un disciplinare, si possa conseguire un effetto di uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

P R O P O N E

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore dei Dirigenti, Segretario e Dipendenti, nonché Amministratori Comunali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di demandare all'Archivio Generale la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente al Personale, a tutti i Dirigenti dell'Ente affinché diano la massima diffusione, nonché al Gabinetto del Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, affinché ne dia notizia ai Consiglieri Comunali, alla Segreteria Generale;

DISCIPLINARE

Art. 1

Il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali e Regioni (art. 28 CCNL 14.9.2000- art. 12 CCNL 12.2.2002 - area dirigenza) garantisce il diritto del pubblico dipendente, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ad essere adeguatamente tutelato qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio. Analoga tutela è prevista per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

Le norme che regolano l'assunzione a carico dell'Ente Locale delle spese legali relative a procedimenti penali, civili e contabili nei confronti dei dipendenti degli Enti Locali, compresi i Segretari Generali, devono ritenersi estensibili, per una giurisprudenza ormai consolidata e per il costante, favorevole orientamento del Ministero dell'Interno anche agli Amministratori, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile, penale e/o contabile, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

Per Amministratore dell'Ente si intende: Il Sindaco, l'Assessore, il Consigliere Comunale.

Art. 2

Il diritto del dipendente o amministratore dell'Ente Locale all'assistenza processuale non si estende anche al caso in cui non si tratti di procedimento promosso contro il dipendente o amministratore, bensì di azione esperita dall'interessato in proprio.

Art. 3

L'Ente non assume alcun onere di difesa per i procedimenti civili, penali e contabili nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione dell'Ente es: componenti commissioni etc. (Parere C. di S. Sez. I – 27.2.2002; Cassazione Sez. I, Sent. n. 5914- 23.4.2002)

Art. 4

L'Amministratore o il dipendente sottoposto a procedimento penale o giudizio contabile o chiamato per responsabilità civile, per fatti o atti connessi all'esercizio ed a causa della pubblica funzione ricoperta, ha l'obbligo di darne immediata e tempestiva comunicazione all'Avvocatura Comunale.

Art. 5

La comunicazione di cui al precedente art. 4 (da inoltrare per conoscenza al Settore Personale per i soli dipendenti) dovrà indicare il nominativo del legale di fiducia, ai fini del comune gradimento. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del decreto che ne dispone il rinvio o dell'atto di citazione a comparire in giudizio.

La mancata comunicazione all'Ente da parte dell'Amministratore o del dipendente, dell'avvio di un procedimento penale, civile o contabile a proprio carico, nonché la mancata indicazione del nominativo del legale di fiducia, fa venir meno l'obbligo per l'Amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute, quand'anche fosse intervenuta una sentenza favorevole di proscioglimento e di assoluzione.

Art. 6

L'Avvocatura Comunale, entro i successivi quindici giorni della comunicazione completa di allegati, sottoporrà all'Amministrazione la richiesta e farà conoscere all'interessato il gradimento o meno dell'Amministrazione.

La mancanza di conflitto d'interessi, che consentono all'Ente la refusione delle spese legali, non può comunque di norma che compiersi successivamente all'esito del giudizio, non essendo possibile nella stragrande maggioranza dei procedimenti che possa essere valutata in astratto ex ante (Cass. Civ. Sez. I- 13.12.2000 n. 15724 e 3.1.2002 n. 54- Nota Ministero Interno prot. n. 15900/10/B/1/A/12.7.2007 e 17.2.2004).

Stando così le cose, la comunicazione del gradimento del legale nominato non costituisce automatico riconoscimento da parte dell'Ente del pagamento spese di giudizio.

E' comunque da ritenersi sussistente il conflitto d'interesse, qualora l'Ente si sia costituito parte civile nel procedimento.

In tale ipotesi al dipendente e/o amministratore assoluto non spetterà alcun rimborso.

Art. 7

La sentenza di proscioglimento per prescrizione o per amnistia o per indulto non dà diritto al rimborso spese legali sostenute, così come la sentenza di patteggiamento (ex art. 442 c.p.p.)

Nel giudizio penale conclusosi con decreto di archiviazione deciso dal Giudice Indagini Preliminari, le spese legali sono rimborsabili solamente se si accerti inequivocabilmente, dalla motivazione del provvedimento, l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità dell'Amministratore o dipendente imputati e la mancanza di conflitto d'interessi (Ministero Interno

30.5.2005 prot. n. 15900/10/B/1/A). La mancanza di elementi valutativi non consentirà all'Ente di procedere al rimborso.

Art. 8

La richiesta di rimborso delle spese legali sostenute deve essere avanzata per iscritto, direttamente ed esclusivamente dall'Amministratore o dal dipendente, subito dopo la conclusione del procedimento con sentenza passato in giudicato.

In presenza di più capi di imputazione con esiti differenziati, potrà essere richiesto il rimborso spese legali sostenute, solamente in relazione a quella parte di parcella che si riferisca ai procedimenti penali conclusisi con l'assoluzione dell'imputato con formula piena.

Art. 9

Prima che l'Ente si faccia carico dell'onere delle spese legali ed effettui il rimborso, l'Avvocatura dovrà procedere ad una attenta ed obiettiva valutazione dei fatti per come risultanti dalla sentenza, al fine di verificare se sussistano o meno le seguenti essenziali condizioni:

a) Tutela dei diritti, degli interessi e dell'immagine dell'Ente, attraverso l'accertamento della coincidenza degli interessi fra dipendente/amministratore ed Amministrazione.

b) La sussistenza dei fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio (dipendente) o all'incarico pubblico (Amministratore). Non è pertanto sufficiente che l' imputato sia prosciolto, occorre che il dipendente sia stato implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connessi ai doveri d'ufficio.

c) Carenza di conflitto d'interessi. Deve cioè essere accertata una perfetta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli facenti corpo al dipendente o amministratore, che devono avere agito nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Art. 10

L'Amministratore ed il dipendente saranno ammessi al rimborso delle spese legali sostenute per un solo legale o subordinatamente alla presentazione dell'istanza di rimborso alla quale dovranno essere allegate.

a) provvedimento giudiziario, in copia autentica, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (irrevocabilità o non impugnabilità della sentenza).

b) parcella dettagliata dell'attività svolta dal legale di fiducia, con relativa documentazione (es: copia verbali di udienza, comparse difensive, ecc.)

Nell'ipotesi in cui il legale abbia assistito più imputati coinvolti nello stesso procedimento, dovrà emettere una sola parcella maggiorata del 20% per ognuna delle parti difese aventi posizioni analoghe, fino ad un massimo di dieci.

L'Amministrazione Comunale procederà al rimborso delle spese legali entro i minimi delle tariffe professionali vigenti.

Per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti, al rimborso delle spese legali si applica l' art. 10 bis, comma 10- legge 248/2005 e, pertanto, la liquidazione va disposta solo "in caso di proscioglimento nel merito" e nei termini indicati in sentenza, escludendo il diritto al rinnovo ogniqualvolta vi sia proscioglimento per ragioni di rito o per questioni preliminari al merito e non "nel merito" vero e proprio (Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Marche- Sent. N. 236/09).

Art. 11

Per conclusione favorevole del procedimento deve intendersi:

a) In materia penale: la fattispecie in cui l'Amministratore o il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito ai sensi dell'art. 530 c.p.p. comma 1.

Nell'ipotesi assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p. comma 2, la refusione delle spese legali non si ritiene ammissibile senza aver prima accertato dalla lettura della sentenza l'assenza dell'elemento soggettivo o del dolo, della colpa grave o di altro elemento di danno per l'Ente.

b) In materia civile: la fattispecie in cui l'Amministratore o dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità sia contrattuale che extra contrattuale. Non si potrà procedere al rimborso in corso di definizione bonaria giudiziaria o extragiudiziaria della vertenza. La stessa definizione si applica alle controversie dinanzi al Giudice del Lavoro.

c) in materia contabile: la fattispecie in cui l'Amministratore o il dipendente venga definitivamente prosciolto per mancanza di dolo o colpa grave o di illecito arricchimento.

Art. 12

Dopo aver acquisito tutti gli atti necessari , valutato la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e diritto, nonché la congruità della parcella, l'Avvocatura Comunale procederà ad adottare i provvedimenti necessari per la liquidazione delle fatture esibite dal dipendente e/o Amministratore, regolarmente quietanzate.

2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa ANTONELLA RODONISTO

Il Dirigente
Avv. Gabriella Celestino

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore all'Avvocatura Aldo Stigliano Messuti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 D. Lgvo 267/2000 e s.m. e i.;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte la proposta sopra riportata per le motivazioni in essa contenute;

2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000 e s. m. e i.

EMS

L SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Teresa MANSI

IL SINDACO
On.le Rosario OLIVO

a presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 27 OTT. 2010 per manervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e uccessive modifiche ed integrazioni.

'atanzaro, lì 27 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

a presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27 OTT. 2010

il 11-11-10 come da certificazione incaricato Albo Pretorio del 16-11-10

'atanzaro, lì 19-11-10

IL SEGRETARIO GENERALE